





PROTOCOLLO TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito ADM), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Minenna nato a Bari il 26 dicembre 1971

E

MINISTERO DEL TURISMO (di seguito Ministero), con sede legale in Roma Via Marghera, 2 codice fiscale 97814710584, rappresentato dal Segretario Generale dott. Lorenzo Quinzi, nato a Roma il 26 gennaio 1963

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- tra gli obiettivi di economia nazionale assume notevole rilievo il rilancio del settore turistico, pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria pandemica da SARS – Cov 2;
- nell'ambito delle proprie attività, il Ministero individua obiettivi che puntano a gestire la
 programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
 rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Ue e
 internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
 turistiche. Definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario
 internazionale, promuove iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici
 per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica;
- ADM, favorisce la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente e che a tali fini ha competenze specifiche in materia di controlli della logistica per l'importazione e l'esportazione di merci;
- ADM e Ministero perseguono interessi spesso convergenti con riferimento, rispettivamente, ai controlli delle merci e passeggeri che circolano sul territorio ed alla





promozione del turismo;

- la suddetta convergenza di interessi, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali; tale cooperazione si inserisce nell'ambito di un più generale principio di leale collaborazione tra istituzioni;
- detto principio rende, altresì, opportuno il coordinamento di iniziative istituzionali di interesse comune e la stipula di un protocollo d'intesa per definire gli strumenti di cooperazione tra le due Amministrazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

 Le premesse alla presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

- Il presente protocollo di intesa disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra le parti in materie di interesse comune;
- 2. la cooperazione tra le parti ha ad oggetto: a) il coordinamento degli interventi istituzionali, in materia di comune interesse; b) la predisposizione di proposte normative; c) la segnalazione, da parte di ognuna delle due parti all'altra, dei casi in cui, nell'ambito di procedimenti/attività di rispettiva competenza, emergano fattispecie alla cui applicazione è preposta l'altra parte ma che rivestano tematiche di interesse comune; d) lo scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune; e) la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di reciproco interesse comune; f) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune; g) la collaborazione scientifica;
- 3. per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti: a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni; b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza; c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo;
- 4. per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:





- a) <u>innovazione normativa</u>: presentazione di nuove proposte normative tra cui la previsione della costituzione di una società integralmente partecipata da ADM incaricata di svolgere le attività di gestione dei beni sequestrati/confiscati, tra i quali rientrano anche le res derelictae/donatae e quindi le imbarcazioni abbandonate sulle isole;
- b) <u>la formazione</u>: predisposizione e sviluppo i progetti di formazione del personale al fine di creare le necessarie sinergie e competenze professionali per favorire, tra l'altro, anche la valorizzazione del *made in Italy*, la promozione di progetti turistici legati alla ripresa delle "fiere del turismo", la lotta alla contraffazione e i controlli sulla circolazione delle merci e dei passeggeri;
- c) <u>le Risorse umane</u>: condivisione di risorse umane qualificate professionalmente che svolgeranno la propria attività nell'interesse dell'amministrazione cedente che provvederà a disciplinare l'onere per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso il personale già in servizio presso il Ministero del Turismo alla data del presente protocollo

Articolo 3 Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

 La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 4 Esecuzione del protocollo

- Ai fini della esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione ai sensi dell'art. 1.
- 2. Le parti possono concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

Articolo 5 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla





protezione dei dati).

Articolo 6 Durata, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente protocollo ha durata triennale, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Art. 6 - Recesso o scioglimento

- Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Protocolloovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
- 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
- Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
- 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Incompatibilità

- Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività
 oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in
 alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la
 medesima.
- In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10 - Controversie

 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.





Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data Roma, 30 aprile 2021

Agenzia delle dogane e dei monopoli Il Direttore Generale Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93

(Ministero del Turismo)

Il Segretario Generale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93